

LA GIUNTA REGIONALE

richiamato quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe.", che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali, deve, tra le altre, definire le procedure coordinate tra le strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di difesa dai rischi idrogeologici e valanghivi, di viabilità regionale e il Corpo forestale della Valle d'Aosta per la gestione del transito veicolare sulle strade regionali in relazione a condizioni di emergenza per rischio valanghivo;

preso atto di quanto riferito dal Coordinatore del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, che, facendo seguito ad un'attività avviata dopo una richiesta da parte prima dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e poi del Presidente della Regione con nota prot. n. 10874 del 02/12/2009, ha coordinato un gruppo di lavoro costituito dalle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di difesa dai rischi idrogeologici e valanghivi, di viabilità regionale, dal Corpo forestale della Valle d'Aosta e da un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali per definire le procedure per la gestione del transito veicolare sulle strade regionali, in relazione a condizioni di emergenza per rischio valanghivo, pervenendo alla predisposizione del documento "Procedure per la gestione del transito veicolare sulle strade regionali in relazione a condizioni di emergenza per rischio valanghivo". Tale gruppo di lavoro aveva elaborato una prima bozza di procedura entro il mese di ottobre 2010 che, solo con la completa operatività delle Commissioni locali valanghe nell'inverno 2011-2012, ha potuto essere oggetto di concreta sperimentazione operativa e, quindi, di definitiva messa a punto;

ricordato che gli aspetti di comunicazione delle informazioni verso gli organi di stampa sono tenuti dalla competente struttura della Presidenza della Regione alla quale tutte le strutture regionali interessate sono tenute a comunicare le notizie relative alla situazione in atto;

richiamata l'intesa favorevole espressa dal Consiglio Permanente degli Enti locali nella riunione del 18 dicembre 2012, sulla bozza della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della l. r. 29/2010 e dall'art. 67, comma 2 della l.r. 54/1998 (nota prot. n. 5190 in data 19 dicembre 2012);

preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin di concerto con l'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Vierin;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30/03/2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Capo della protezione civile e dal Coordinatore del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche dell'assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, d'intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe", le procedure per la gestione del transito veicolare sulle strade regionali in relazione a condizioni di emergenza per rischio valanghivo, contenute nel documento "Procedure per la gestione del transito veicolare sulle strade regionali in relazione a condizioni di emergenza per rischio valanghivo", allegato alla presente deliberazione;
- 2) di dare atto che l'applicazione delle procedure di cui al punto 1 della presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

§

Allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 2478 in data 21/12/2012

Procedure per la gestione del transito veicolare sulle strade regionali in relazione a condizioni di emergenza per rischio valanghivo ai sensi della l.r. n. 29/2010

PREMESSA

Il presente documento definisce le procedure per la gestione del transito veicolare sulle strade regionali in relazione a condizioni di emergenza per rischio valanghivo secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 "Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe".

Tali indicazioni sono state approvate dalla Giunta regionale, con deliberazione n. ____ del _____, previa acquisizione dell'intesa con il Consiglio permanente degli Enti Locali, espressa con nota prot. n. 5190 del 19 dicembre 2012.

Il presente documento si articola in due parti:

- 1) la prima parte contiene indicazioni di ordine generale in merito alle competenze dei diversi soggetti coinvolti e alle modalità operative da adottare, come previste dalle normative e direttive tecniche vigenti;
- 2) la seconda parte illustra le azioni di competenza di ciascun soggetto in caso di valanga già avvenuta e che ha coinvolto la sede stradale o di valanga prevista con potenziale coinvolgimento della strada.

PARTE 1 – Indicazioni di ordine generale in merito alle competenze dei diversi soggetti coinvolti e alle modalità operative da adottare

GESTIONE DEL PERICOLO VALANGHIVO SULLE STRADE REGIONALI

Al fine di fronteggiare i possibili effetti di nevicate intense, le strutture competenti del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, l'Ufficio meteo presso il Centro funzionale (CF) e l'Ufficio neve e valanghe (UNV) presso la Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani, operano secondo le seguenti procedure, nella fase di previsione e in quella di monitoraggio e sorveglianza, di livello regionale:

	PREVISIONE	MONITORAGGIO	SORVEGLIANZA
OBIETTIVO	Assicurare con sufficiente anticipo (24-36 ore) il preavviso di eventi meteo che possono determinare nevicate intense e/o l'insorgere di condizioni di pericolo valanghe.	Fornire l'aggiornamento dei dati nivometrici.	Aggiornare in merito ad evoluzioni imprevedute delle condizioni meteorologiche o del manto nevoso che possono determinare variazioni del pericolo valanghe.
STRUMENTI	<p>Bollettino meteorologico con particolare riferimento alla sezione "segnalazioni"</p> <p>Avvisi meteo per nevicate abbondanti</p> <p>Bollettino neve e valanghe</p> <p>Bollettino/Avviso di criticità per valanghe (BAC)</p>	<p>Bollettini di dettaglio meteo-nivometrici.</p> <p>Bollettino/Avviso di criticità per valanghe (BAC)</p> <p>Bollettino neve e valanghe</p>	Bollettino neve e valanghe straordinario.

Queste attività sono svolte con riferimento all'intero territorio regionale e le valutazioni effettuate si riferiscono alla scala regionale, seppure articolate nelle 4 aree di allertamento e nelle 21 sottozone (Bollettino neve e valanghe).

Il Sindaco, in ottemperanza alla l.r. 29/2010, assicura la sorveglianza delle situazioni di criticità e dei fenomeni valanghivi mediante il supporto delle Commissioni Locali Valanghe (CLV) e fornisce regolare e tempestiva comunicazione delle valutazioni all'UNV ed alla Protezione civile.

COMPETENZE

Il Sindaco è l'autorità territoriale più prossima alle aree di criticità e dunque maggiormente in grado di garantire la necessaria tempestività di intervento ha, quindi, l'obbligo di emanare l'ordinanza necessaria a tutela della pubblica incolumità che, nel caso in esame, consiste in un'ordinanza di chiusura della strada regionale che insiste sul territorio comunale. L'ordinanza, nel rispetto del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), dovrà contenere le eventuali deroghe al divieto di circolazione e indicare le azioni di mitigazione.

Occorre ricordare inoltre che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Codice della Strada, l'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3 (trattasi di ordinanza motivata sottoposta alle adeguate regole di pubblicità), disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico.

Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

E' necessario evidenziare che il Sindaco può operare solo ed esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale ma un suo eventuale provvedimento di sospensione della circolazione sulla strada regionale potrebbe determinare ricadute e ripercussioni sui territori comunali posti a monte, in quanto non più raggiungibili, e verso valle, per i disagi derivanti da un blocco del traffico.

Occorre ricordare, inoltre, che nel caso in cui il Sindaco non provveda all'emanazione tempestiva dell'ordinanza di cui sopra, la Regione, nella persona del Presidente, ha un potere sostitutivo che deve essere esercitato attraverso il supporto tecnico dell'UNV.

MODALITÀ DI CHIUSURA

Le modalità di mitigazione del rischio, nonché il controllo sul tratto di strada chiuso possono essere predisposte sia nell'ordinanza di chiusura sia con successive ordinanze. I soggetti atti al controllo della strada sono: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza, ed inoltre *“il personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle Regioni, delle Province e dei Comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono”* (art. 12, comma 3, lett. b Codice della Strada).

Per quanto concerne le modalità di chiusura della strada, le uniche indicazioni di riferimento sono quelle indicate nel Codice della Strada stesso. La proposta di chiudere la strada tramite strumenti permanenti (cancelli con lucchetti ecc..) deve essere valutata discrezionalmente, ma non costituisce un obbligo previsto dalla legge.

POSSIBILITÀ DI TRANSITO

Per quanto concerne, in ultimo, la possibilità di far transitare sulla strada chiusa alla circolazione alcuni mezzi, il Codice della Strada all'art. 6 comma 4 lett. c prevede la possibilità di: *“riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi”*.

La questione riguarda, in particolare, i mezzi per il soccorso sanitario in quanto ogni altra deroga, passaggio di turisti o di mezzi per il ripristino delle linee elettriche, può essere ammessa solo ed esclusivamente a fronte di concrete e puntuali informazioni sullo stato locale di pericolo tali da prospettare condizioni di transito con condizioni di rischio residuo accettabile.

Ogni singolo caso di emergenza sanitaria va attentamente valutato dal soggetto competente in relazione allo scenario di rischio previsto, come descritto nel seguito, ponderando il diritto del singolo all'assistenza sanitaria (soprattutto in casi di estrema urgenza), con il pericolo del passaggio del mezzo di soccorso. Occorre comunque ricordare che, qualunque decisione venga presa in un caso del genere, deve essere adeguatamente motivata e supportata anche da indicazioni di carattere tecnico.

PARTE 2 – Scenari di riferimento e fasi in cui si articola la procedura generale

SCENARIO n. 1

Valanga già avvenuta con coinvolgimento della strada regionale (SR)

La strada regionale è stata interessata dalla caduta di una massa nevosa con la neve che occupa la sede viabile.

FASI DELLA PROCEDURA

Fase 1 - Comunicazione dell'evento

La Protezione civile riceve la segnalazione dell'evento da chiunque venga a conoscenza di un fenomeno valanghivo interessante la viabilità regionale e avvia la procedura interna di attivazione della Stazione forestale competente per territorio, dell'UNV, della struttura viabilità e del Sindaco del Comune interessato.

Fase 2 - Valutazione della situazione

In relazione alla gravità dell'evento, possono configurarsi 2 situazioni diverse sulla base della valutazione effettuata dal Sindaco, coadiuvato dai tecnici regionali eventualmente presenti in loco e dal Corpo forestale della Valle d'Aosta:

- 1) fenomeno circoscritto e di modesta entità (es. scaricamento da scarpata stradale);
- 2) fenomeno che richiede una valutazione locale di pericolo da parte della Commissione Locale Valanghe (CLV), come previsto dalla L.r. 29/2010, che fornisce la propria valutazione al Sindaco al fine di adottare gli atti di competenza in merito alla transitabilità della strada regionale.

Fase 3 - Decisioni in merito alla transitabilità della strada regionale.

- 1) se la sede viabile è stata interessata da fenomeno circoscritto e di modesta entità oppure la CLV ha valutato che non sussistono condizioni particolari di rischio, mediante redazione di apposito verbale:
 - 1- non viene emesso alcun provvedimento amministrativo di regolamentazione del traffico;
 - 2- i tecnici della struttura regionale di viabilità provvedono alla pulizia della strada ovvero si coordinano con il Comune per risolvere velocemente la situazione;
 - 3- i tecnici della viabilità regionale, la Polizia locale e il Corpo forestale della Valle d'Aosta provvedono a regolamentare localmente il traffico.

2) se la CLV valuta che non sussistono condizioni di rischio particolari, mediante redazione di apposito verbale, ma le operazioni di pulizia della strada richiedono tempi superiori a 6 ore, il Sindaco del comune territorialmente interessato valuta con la struttura regionale della viabilità se procedere alla formalizzazione della chiusura della strada regionale e, in caso affermativo, come gestirne la chiusura temporanea e le possibili criticità conseguenti, informando la Protezione civile.

Successivamente:

1. i tecnici della viabilità regionale provvedono alla pulizia della strada ovvero si coordinano con il Comune per risolvere velocemente la situazione;
 2. i tecnici della viabilità regionale, la Polizia locale e il Corpo forestale della Valle d'Aosta provvedono a regolamentare localmente il traffico;
- 3) se la CLV valuta che sussistono condizioni di rischio particolari sia per le condizioni del manto nevoso sia per l'evoluzione prevista delle condizioni meteo, il Sindaco provvede ad adottare gli atti amministrativi (Ordinanza) per la chiusura al traffico della strada regionale e le misure di gestione della chiusura temporanea e delle possibili criticità conseguenti.

Le misure di gestione sono sia di natura logistica, quali le modalità di chiusura della strada (sbarramenti, cancelli ecc.), le attività di presidio da mettere in atto e l'attivazione di percorsi alternativi, sia per la gestione delle emergenze.

Per quanto concerne queste ultime, sulla base delle informazioni fornite dalla CLV circa la transitabilità sulla SR con un grado di rischio residuo accettabile, nonché dalla struttura regionale della viabilità circa le condizioni di circolazione, vanno regolamentate e valutate priorità ed ammissibilità delle eventuali esigenze di transito in relazione ad emergenze di vario tipo (sanitarie, servizi, ecc.). L'UNV, se richiesto e compatibilmente con la disponibilità di personale, fornisce il supporto tecnico e scientifico per l'analisi dei dati.

All'adozione dell'Ordinanza di chiusura provvede il Sindaco territorialmente interessato che può coinvolgere nella gestione della chiusura le strutture regionali di Protezione civile.

Se l'emergenza conseguente alla chiusura al traffico della strada regionale non può essere gestita con i mezzi ordinari a disposizione, il Sindaco del Comune interessato richiede alla Protezione civile il necessario supporto.

Il Presidente della Regione, nel caso sia necessario un coordinamento a livello sovracomunale di uno o più interventi, fermi i poteri di intervento in caso di inadempienze da parte del Sindaco, attua quanto previsto dalla l.r. n. 5/2001, in coordinamento con i Sindaci interessati.

Fase 4: Ripristino della transitabilità

Il Sindaco, acquisite le valutazioni tecniche effettuate dalla CLV procede alla revoca dell'Ordinanza di chiusura stabilendo le misure necessarie per il ripristino normale della circolazione e le misure tecniche eventualmente necessarie per il monitoraggio della situazione di criticità che potrebbe nuovamente presentarsi. L'UNV, se richiesto e compatibilmente con la disponibilità di personale, fornisce il supporto tecnico e scientifico per l'analisi dei dati.

La Protezione civile viene informata del superamento delle condizioni di criticità e del ritorno alla normale circolazione.

SCENARIO n. 2

Valanga prevista con coinvolgimento della Strada regionale (SR)

1. L'avviso di criticità a livello regionale prevede possibili situazioni di criticità sulle strade regionali a causa di fenomeni valanghivi.
2. Localmente sono rilevate, da parte della CLV, situazioni di criticità puntuali che potrebbero coinvolgere la viabilità regionale.

FASI DELLA PROCEDURA

Fase 1 - Valutazione della situazione

A partire dall'emissione di un avviso di criticità a livello regionale, aggiornato con il Bollettino Neve e Valanghe indicante possibili situazioni di criticità sulle S.R. ovvero da condizioni locali di pericolosità che possano coinvolgere la circolazione sulle S.R., la CLV analizza la situazione e fornisce le sue valutazioni, come previsto dalla L.R. 29/2010, al Sindaco territorialmente interessato, all'UNV e alla Protezione civile.

Fase 2 - Decisioni in merito alla transitabilità della strada regionale.

Se la CLV valuta che non sussistono condizioni di rischio particolari, come espresso in un apposito verbale della commissione stessa, il Sindaco del comune territorialmente competente deve assicurare il monitoraggio dell'evoluzione delle situazioni.

Se la CLV valuta che sussistono condizioni di rischio particolari sia per le condizioni del manto nevoso sia per l'evoluzione prevista delle condizioni meteo, il Sindaco provvede ad adottare gli atti amministrativi (Ordinanza) per la chiusura al traffico della strada regionale e le misure di gestione della chiusura temporanea e delle possibili criticità conseguenti.

Le misure di gestione sono sia di natura logistica, quali le modalità di chiusura della strada (sbarramenti, cancelli ecc.), le attività di presidio da mettere in atto e l'attivazione di percorsi alternativi, sia per la gestione delle emergenze.

Per quanto concerne queste ultime sulla base delle informazioni fornite dalla CLV circa la transitabilità sulla SR con un grado di rischio residuo accettabile, nonché dalla struttura regionale della viabilità circa le condizioni di circolazione, vanno regolamentate e valutate priorità ed ammissibilità delle eventuali esigenze di transito in relazione ad emergenze di vario tipo (sanitarie, servizi, ecc.). L'UNV, se richiesto e compatibilmente con la disponibilità di personale, fornisce il supporto tecnico e scientifico per l'analisi dei dati.

All'adozione dell'Ordinanza di chiusura provvede il Sindaco territorialmente interessato che può coinvolgere nella gestione della chiusura le strutture regionali di Protezione civile.

Se l'emergenza conseguente alla chiusura al traffico della strada regionale non può essere gestita con i mezzi ordinari a disposizione, il Sindaco del Comune interessato richiede alla direzione della protezione civile il necessario supporto.

Il Presidente della Regione, nel caso sia necessario un coordinamento a livello sovracomunale di uno o più interventi, fermi i poteri di intervento in caso di inadempienze da parte del Sindaco, attua quanto previsto dalla l.r. n. 5/2001, in coordinamento con i Sindaci interessati.

La Protezione civile viene costantemente informata sull'evoluzione delle condizioni di criticità e sui tempi necessari stimati per il ritorno alla normale circolazione.

Fase 3: Ripristino della transitabilità

Il Sindaco, acquisite le valutazioni tecniche effettuate dalla CLV procede alla revoca dell'Ordinanza di chiusura stabilendo le misure necessarie per il ripristino normale della circolazione e le misure tecniche eventualmente necessarie per il monitoraggio della situazione di criticità che potrebbe nuovamente presentarsi. L'UNV, se richiesto e compatibilmente con la disponibilità di personale, fornisce il supporto tecnico e scientifico per l'analisi dei dati.

La Protezione civile viene informata del superamento delle condizioni di criticità e del ritorno alla normale circolazione.